

**ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE
AI SENSI DELL'ART.50 DEL T.U.E.L. n.267/2000**

Ordinanza n.37 del 24.04.2020

IL SINDACO

RICHIAMATO il DPCM del 10 aprile 2020, nonché il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19;

RICHIAMATE altresì le precedenti ordinanze sindacali nn.34/2020 e 35/2020 rispettivamente dell'8 aprile 2020 e dell'11 aprile 2020 con le quali si faceva divieto di introduzione di pane e/o derivati in questo territorio comunale, prodotti da attività artigianali di panificazione di altri Comuni;

RILEVATO che nelle predette ordinanze non veniva indicato il termine di validità di quanto dalle stesse disposto, come prescritto dalle richiamate disposizioni normative;

RITENUTO sulla scorta di tanto, di dover intervenire in ordine all'efficacia temporale di cui alle precedenti ordinanze sindacali n.34 dell'8 aprile 2020 e n.35 dell'11 aprile 2020;

VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19 ed in particolare l'art. 3, comma 2 e l'art.5, comma 1, che consentono al Sindaco di poter adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare la predetta emergenza, laddove non in contrasto con le misure statali;

CONSIDERATO che in relazione alla emergenza epidemiologica ancora presente in maniera evidente sull'intero territorio della Capitanata, e nello stesso comune di Peschici, si rende oltremodo necessario ed indispensabile disporre per ogni utile provvedimento finalizzato a limitare quanto più possibile l'ingresso in questo territorio comunale di automezzi adibiti al trasporto di generi alimentari e/o di prima necessità, laddove tranquillamente reperibili nel territorio stesso e tanto proprio per scongiurare il più possibile contagi interpersonali;

SULLA SCORTA di quanto sopra, ritenuto di dover procedere alla revoca in autotutela delle precedenti ordinanze sindacali n.34/2020 e n.35/2020;

CONSIDERATO altresì dover disporre la sospensione dell'ordinanza sindacale n.29 del 13 febbraio 1990, che consentiva l'introduzione in questo territorio comunale di pane e/o derivati dopo le ore 10.00;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.50, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA l'urgenza ed indifferibilità;

D I S P O N E

la revoca in autotutela delle ordinanze sindacali n.34 dell'8 aprile 2020 e n.35 dell'11 aprile 2020;

D I S P O N E

altresì la sospensione dell'ordinanza sindacale n. 29 del 13 febbraio 1990, con decorrenza dalla data del 24 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020 compreso;

ORDINA

con decorrenza dal 24 aprile 2020 e fino alla data del 3 maggio 2020 il divieto di introduzione di pane e/o derivati in questo territorio comunale, prodotti da attività artigianali di panificazione di altri Comuni;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Puglia, sez. di Bari, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente nei termini perentori di 60 giorni e di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

INFORMA

altresì che l'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.L. 25 marzo 2020 nr. 19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da **euro 400,00** ad **euro 3.000,00**, le cui modalità per l'oblazione sono di seguito indicate:

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (art. 202 co. 1, 2 e 2.1 D.Lgs. 20 aprile 1992 nr. 285).

- Modalità di estinzione:
 - ✓ dalla data di contestazione e/o notificazione della violazione fino al 30° giorno **€280,00** (riduzione del 30% della somma prevista);
 - ✓ dal 31° giorno e fino al 60° giorno dalla data di notificazione e/o notificazione della violazione **€ 400,00**;
 - in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata e pertanto la modalità di estinzione è la seguente:
 - ✓ dalla data di contestazione e/o notificazione della violazione fino al 30° giorno **€560,00** (riduzione del 30% della somma prevista);
 - dal 31° giorno e fino al 60° giorno dalla data di notificazione e/o notificazione della violazione **€ 800,00**.
- * Violazione commessa mediante l'utilizzo di un veicolo:**
- ✓ Dalla data di contestazione e/o notificazione della violazione fino al 30° giorno **€373,34** (riduzione del 30% della somma prevista);
 - ✓ dal 31° giorno e fino al 60° giorno dalla data di notificazione e/o notificazione della violazione **€ 533,33**; (sanzione prevista: da euro **533,33** ad euro **4.000,00**).

Al procedimento si applica l'art. 103 D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza).

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga trasmesso per la dovuta attività di vigilanza al Comando di Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri, nonché per opportuna e doverosa conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo, alla Direzione Generale dell'ASL Foggia, alla Sottosezione Polizia Stradale di Vieste, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Vieste e venga pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Peschici.-

dalla Residenza Municipale, 24 aprile 2020



Sindaco del Comune Peschici
Francesco Tavaglione